

# BGer U 178/01 vom 29. November 2001

Bundesgericht, 2001-11-29, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_U\\_178\\_01](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_U_178_01)

FR: TF U 178/01 du 29 novembre 2001

IT: TF U 178/01 del 29 novembre 2001

## Regeste

Assicurazione contro gli infortuni

## Erwägungen

### E. 1

La lite verte sul punto di sapere se sussista nesso di causalità naturale e adeguata fra le cure farmaceutiche somministrate all'assicurato a dipendenza di epilessia a seguito di un infortunio avvenuto nel 1964 ed il suo decesso verificatosi, apparentemente per turbe renali, nel 1998. Nei considerandi dell'impugnato giudizio l'autorità di ricorso cantonale ha debitamente illustrato le norme legali ed i principi di giurisprudenza applicabili in concreto, per cui a tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.

### E. 2

a) Per rifiutare agli eredi di S.\_\_\_\_\_ il diritto a prestazioni a titolo di rendita per superstiti l'INSAI ed i giudici di prime cure hanno ritenuto che in base agli atti medici all'inserto un nesso di causalità naturale tra il decesso dell'assicurato, avvenuto il 9 giugno 1998, ed il danno alla salute dovuto all'evento infortunistico occorsogli il 14 ottobre 1964, segnatamente alle asserite conseguenze imputabili alle terapie applicate, doveva chiaramente essere negato. La Corte cantonale è giunta a tale conclusione prendendo a fondamento essenzialmente la summenzionata perizia medico-giudiziaria allestita dal prof. M.\_\_\_\_\_ in data 5 dicembre 2000, circostanziati pareri specialistici di numerosi sanitari prodotti sia dall'Istituto assicuratore che dall'insorgente, come pure diversi accertamenti completivi del medesimo prof. M.\_\_\_\_\_, determinatosi in risposta a detti pareri. Ora, sulla base dell'insieme degli atti medici ed in particolar modo della perizia del prof. M.\_\_\_\_\_, può essere affermato con tutta tranquillità che le condizioni di un tale nesso ai sensi della giurisprudenza non sono adempiute. b) Nel ricorso di diritto amministrativo la ricorrente nulla afferma che possa mettere in dubbio le conclusioni delle precedenti istanze. In particolare, nel suo gravame non viene fatto accenno a certificazioni mediche dalle quali potrebbe attendibilmente emergere che tra il decesso dell'assicurato e l'infortunio da lui subito sarebbe esistito, secondo il grado della verosimiglianza preponderante, un nesso di causalità naturale. Ne deriva che a ragione l'INSAI ha rifiutato il riconoscimento del diritto a prestazioni per superstiti e che il ricorso, infondato, deve essere respinto. Meritano pertanto conferma il giudizio impugnato e la decisione da esso protetta.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.